



Documento Programmatico
sui **Centri di Identificazione ed Espulsione**



MINISTERO
DELL'INTERNO

Roma - 2013

Nel giugno del 2012 il Ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri ha costituito una task-force, interna al Ministero, con il compito di analizzare la situazione in cui versano i Centri di Identificazione ed Espulsione italiani, relativamente agli aspetti di ordine normativo, organizzativo e gestionale, allo scopo di elaborare un quadro d'insieme e di formulare proposte idonee a migliorarne l'operatività e ad assicurare l'uniformità complessiva del sistema di accoglienza nei Centri medesimi. Il Presidente della commissione, Sottosegretario di Stato Prof. Saverio Ruperto, è stato altresì incaricato di recarsi presso i Centri presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di raccogliere ogni informazione utile allo svolgimento dell'analisi e alla elaborazione del Documento programmatico che ne racchiude le conclusioni.

COMPONENTI DELLA TASK-FORCE

Sottosegretario di Stato Prof. Saverio Ruperto

Prefetto Claudio Gelati – Consigliere del Ministro dell'Interno per le politiche sociali

Prefetto Angela Pria – Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Prefetto Rodolfo Ronconi – Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

Prefetto Rosetta Scotto Lavina – Direttore Centrale dei Servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo

Viceprefetto Francesco Zito – Capo Segreteria Sottosegretario di Stato Ruperto

Viceprefetto Carmelita F. Ammendola – Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo – Capo Staff Relazioni esterne e internazionali per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo sul territorio

Dott. Paolo Maria Pomponio – Reggente del Servizio Immigrazione – Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

SOMMARIO

1. Premessa: i Centri di Identificazione ed Espulsione.
2. La task-force sui CIE.
3. La funzione e l'organizzazione dei Centri: le proposte programmatiche.
4. La gestione dei Centri: il Capitolato d'appalto.
5. I CIE italiani: un quadro d'insieme.
6. Analisi e proposte programmatiche: a) gestione dei centri; b) tempi di permanenza; c) accesso ai Centri; d) standard sanitari omogenei; e) eterogeneità degli status giuridici; f) tutela della pacifica convivenza all'interno dei Centri; g) Autorità giudiziaria *in loco*; h) modalità di trattenimento; i) presenza forze di polizia; l) Dislocazione dei C.I.E. presso città sedi di rappresentanze diplomatiche.

1. I "Centri di Identificazione ed Espulsione", così ridenominati dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito con la legge 24 luglio 2008, n. 125) sono previsti dall'art. 14 del Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs. n. 286/98), come modificato dall'art. 12 della legge 189/2002.

Si tratta di strutture destinate al trattenimento degli stranieri irregolari in attesa di espulsione, nonché di cittadini comunitari, qualora non sia possibile procedere al loro allontanamento in attesa della convalida dell'autorità giudiziaria o del nulla osta, se sottoposti a procedimento penale.

Dall'8 agosto 2009, con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94 e con il decreto di recepimento della Direttiva Rimpatri (L. 129/2011) il termine massimo di permanenza degli stranieri in tali Centri è passato da 60 giorni a 18 mesi complessivi. Il trattenimento, comprese le eventuali proroghe, è sottoposto a convalida dell'autorità giudiziaria ai sensi del citato art. 14 del D.lgs. n. 286/98, tenuto conto che gli ultimi 12 mesi possono essere disposti solo se lo straniero trattenuto non coopera al suo rimpatrio o se si riscontrano ritardi nell'ottenimento dei documenti di espatrio da parte della competente rappresentanza diplomatica.

Seguendo l'esperienza di altri paesi, l'Italia, a partire dal 1998, ha introdotto nel proprio ordinamento la possibilità di limitare i movimenti di stranieri irregolari allo scopo di identificarli e di consentirne l'espulsione, e ha contestualmente eretto un sistema di strutture specializzate per il loro trattenimento. Nella terminologia delle direttive europee questa politica è denominata *administrative detention*. La detenzione viene definita amministrativa, perché non costituisce l'esito di una sanzione conseguente alla commissione di un reato. Essa, pertanto, non è disposta al termine di un processo e non richiede una sentenza del giudice, ma pertiene alla giurisdizione amministrativa. In Italia essa è disposta dal questore.

In Europa la possibilità di trattenere per via amministrativa gli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, in attesa della loro espulsione, ha una storia ormai più che secolare (il primo Paese europeo a introdurre nel proprio ordinamento la detenzione amministrativa fu la Francia nel 1810).

2. Attesa l'esigenza di affrontare taluni problemi organizzativi e gestionali emersi dal costante monitoraggio cui sono sottoposti i C.I.E., e allo scopo di migliorare le condizioni delle persone in essi ospitati, il Ministro Cancellieri, avvalendosi della collaborazione del proprio consigliere per le politiche sociali Prefetto Claudio Gelati, ha istituito un Tavolo di lavoro finalizzato all'analisi della situazione dei Centri, con il particolare scopo di formulare proposte operative utili a un complessivo miglioramento organizzativo, alla luce delle criticità riscontrate, e nella prospettiva di estendere a tutti i Centri le *best practices* rilevate, in un quadro generale di gestione efficiente e, soprattutto, uniforme.

Il presente documento è stato pertanto redatto all'esito di un'analisi condotta di concerto tra il Sottosegretario Saverio Ruperto, con i funzionari della sua segreteria, il Consigliere del Ministro, Prefetto Claudio Gelati, il Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione diretto dal Prefetto Angela Pria, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere diretta dal Prefetto Rodolfo Ronconi, e con la collaborazione delle Prefetture nel cui territorio sono collocati i Centri di identificazione ed espulsione del nostro Paese.

3. I C.I.E. fanno ormai stabilmente parte dell'ordinamento e risultano indispensabili per un'efficiente gestione dell'immigrazione irregolare.

La finalità del trattenimento degli stranieri irregolari è di rimuovere gli ostacoli che, transitoriamente, impediscono di eseguire il rimpatrio, laddove ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- il rischio che la persona da allontanare si renda irreperibile;
- l'esigenza di accertare la sua identità, poiché priva di passaporto;
- la necessità di acquisire un mezzo di trasporto idoneo al rimpatrio.

Decorsi i primi 180 giorni di trattenimento, la misura è prorogabile, per periodi di 60 giorni, fino a ulteriori 12 mesi, solo se il rimpatrio non è stato ancora eseguito a causa:

- della mancanza di collaborazione dello straniero, che ostacola il rimpatrio;
- di ritardi nell'ottenimento del lasciapassare dal suo Paese di origine.

L'interesse manifestato da più parti della classe politica, la costante vigilanza degli organismi internazionali e la spiccata sensibilità dell'opinione pubblica verso i temi dell'immigrazione irregolare hanno determinato, soprattutto negli ultimi tempi, una sovraesposizione del problema, accrescendo l'attenzione e il controllo sociale dell'attività svolta in materia dall'Amministrazione pubblica.

L'ondata di manifestazioni e rivoluzioni, che ha avuto inizio in Tunisia nel dicembre 2010, e che poi si è allargata a tutta la sponda nord-africana del Mediterraneo, meglio conosciuta come "Primavera Araba", ha comportato un notevole incremento della presenza di immigrati irregolari o non identificati in Italia, creando difficoltà e nuovi interrogativi sulla gestione dei Centri di identificazione ed espulsione e sulle politiche migratorie adottate al riguardo.

L'organizzazione di queste strutture deve essere basata su standard di qualità, che siano elevati, omogenei e verificabili, e improntata a criteri di economicità ed efficienza.

Dalle visite programmate dal Sottosegretario Ruperto, e condotte presso i C.I.E. nel corso del 2012, sono emerse talune disparità nella conduzione dei Centri, e ciò ha reso evidente la necessità di dare uniformità organizzativa, soprattutto per quanto riguarda il trattamento degli immigrati ospitati nelle strutture.

Giova quindi preliminarmente rappresentare in schema le direttrici che orienteranno la successiva esposizione, e le conseguenti proposte operative:

	DIRETTRICI	PROPOSTE
a	Gestione dei Centri	- Affidamento a gestore unico su scala nazionale;
b	Tempi di permanenza	- Riduzione tempi di permanenza da 18 a 12 mesi;
c	Accesso ai Centri	- Mantenimento del regime reintrodotta con Circolare del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2011; - Maggiore autonomia decisionale dei prefetti;
d	Standard sanitari omogenei	- Modifica del capitolato d'appalto; - Regolamento unico;
e	Eterogeneità degli status giuridici	- Collaborazione tra Ministeri interessati; - Strutture miste all'interno delle carceri per l'identificazione dei detenuti;
f	Tutela della pacifica convivenza all'interno dei Centri	- Isolamento dei violenti; - Trattamento premiale la buona condotta; - Incremento attività di impiego del tempo;
g	Autorità giudiziaria <i>in loco</i>	- Disponibilità all'interno dei Centri di aula idonea per giudice di pace;
h	Modalità di trattenimento	- Garanzia della libertà di informazione; - Previsione di appositi momenti informativi sulla possibilità di scegliere la partenza volontaria e il rimpatrio volontario assistito;
i	Presenza forze di polizia	- Incremento dell'attività di mediazione svolta dagli operatori dell'ente gestore, in modo da prevenire sul nascere eventuali situazioni di tensione
l	Riorganizzazione della distribuzione dei C.I.E. sul territorio	- Dislocazione dei C.I.E. presso città sedi di autorità diplomatiche

Per ciascuna delle direttrici individuate vengono formulate proposte per il miglioramento e l'uniformità degli standard organizzativi riscontrati nei 13 C.I.E. presenti sul territorio italiano.

4. La gestione dei Centri, per quanto sostanzialmente attiene al loro funzionamento in concreto, è disciplinata da un capitolato di appalto, approvato con decreto ministeriale del 21 novembre 2008 (allegato 1). Il capitolato si pone quale innovativo approccio nel rapporto negoziale con il gestore, valorizzandone il ruolo con maggiori responsabilità, sia per quanto attiene alla conduzione del Centro sia per il risultato di gestione, con lo scopo di conseguire un significativo miglioramento del servizio e ottenere economie di risorse.

Il capitolato prevede, tra l'altro, la fornitura del servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione; di assistenza generica alla persona e di assistenza sanitaria; nonché il servizio di pulizia e igiene ambientale.

La regolamentazione dei rapporti convenzionali con gli Enti gestori dei Centri è formulata in modo tale da consentire di realizzare un contenimento della spesa, garantendo un adeguato livello di qualità dei servizi da erogare.

In particolare, lo schema di capitolato prevede:

- la distinzione dei servizi da rendere nei Centri, tenendo conto della differente finalità dell'accoglienza per ciascuno di questi, con diversi tempi di permanenza degli ospiti;
- il prezzo dell'appalto, determinato non più sulla base del canone pro-die/pro-capite, ma con canone annuo, per tre annualità, tante quanto la durata dell'appalto;
- la formulazione del canone annuo, la cui composizione consente di superare l'automatismo moltiplicativo del prezzo legato alla sola presenza dell'ospite nel Centro;
- il contenimento degli imprevisti a carico dell'Amministrazione, legato all'oscillazione delle presenze nel Centro, attraverso la previsione di

meccanismi di sospensione degli effetti del contratto e, solo su espressa richiesta della Prefettura, l'eventuale mantenimento del servizio con l'obbligo di corrispondere una percentuale fissa del prezzo;

- la valorizzazione di aspetti dell'organizzazione dei servizi quali: personale qualificato, presenza di operatori notturni, accordi con strutture istituzionali territoriali etc.

È poi affidata alle prefetture l'attività di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli standard di accoglienza fissati nel capitolato stesso. Le disposizioni necessarie per regolare la convivenza all'interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, ai sensi dell'art. 21 comma 8 del DPR 31 agosto 1999, n. 394.

5. I Centri attualmente in esercizio sono 13, di cui 2 (Brindisi e Trapani-Serraino Vulpitta) sono chiusi per ristrutturazione. I lavori presso il C.I.E. di Brindisi hanno avuto inizio a settembre 2012; la conclusione è prevista per la fine del 2013. Per Trapani-Serraino Vulpitta il competente Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia-Calabria, che ha già redatto il progetto definitivo, è in attesa dell'ultima autorizzazione da parte della Sovrintendenza per avviare i lavori che dovrebbero concludersi entro i successivi quattro mesi.

I C.I.E. di Bari, Bologna, Caltanissetta, Crotone, Gorizia, Milano, Modena, Roma e Torino operano con capienza ridotta a causa del danneggiamento dei locali, per i quali sono in corso lavori di ripristino. Il C.I.E. di Lamezia Terme (CZ) non è attualmente operativo in quanto la destinazione d'uso della struttura è risultata essere non idonea per un C.I.E.

Con OPCM in corso di pubblicazione, relativa a "Favorire il regolare subentro del Ministero dell'Interno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale", è previsto il completamento degli

interventi già avviati presso i C.I.E. siti nei Comuni di Santa Maria Capua Vetere (CE) e di Palazzo San Gervasio (PZ), istituiti con OPCM n. 3925 del 21 aprile 2011.

In particolare, per il C.I.E. di S. Maria Capua Vetere, con capienza di 200 posti, si prevede la conclusione dei lavori entro la fine del 2013; per il C.I.E. di Palazzo S. Gervasio, con capienza di 150 posti, i lavori saranno conclusi entro 300 giorni dall'aggiudicazione della gara d'appalto, in corso di ultimazione da parte del competente Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Puglia-Basilicata.

SITUAZIONE CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

Centro di Identificazione ed Espulsione	Capienza per Decreto o Teorica	Ricettività effettiva			Persone presenti			Posti riservati (esigenze Sbarchi e/o Territorio)			Posti disponibili al netto delle riserve			Note
		Tot	U	D	T	U	D	T	U	D	T	U	D	
Bari	196	112			111			1			0			Ridotta utilizzabilità a seguito di <i>class action</i> presentata da alcuni
	33													Chiuso dal 29/05/2012
Bologna	95	30	45		30	23		0	11		0	11		Settore uomini con capienza ridotta causa danneggiamenti a seguito
Caltanissetta	96	96			11			0			0			Avvio Lavori ristrutturazione dal 14 febbraio 2013
	30													Chiuso dal 09/11/2012
Crotone**	121	62			50			12			0			Capienza ridotta causa danneggiamenti a seguito rivolta
Gorizia	248	74			73			1			0			Capienza ridotta causa lavori straordinari di manutenzione
Milano	182	56	0	20	55	0	5	1	0	0	0	0	15	Modulo donna adibito a modulo uomini. Nr. 2 moduli uomo chiusi
Modena	150	50	0		49	0		1	0		1	0		Nr.2 moduli chiusi per danneggiamento a seguito rivolta
Roma	360	160	156		87	35		2	2		0	119		Riduzione dovuta a danneggiamenti a seguito rivolta
Torino	210	96	35		90	5		4	15		2	15		Riduzione dovuta a danneggiamenti a seguito rivolta
Trapani Milo**	20	198			116			5			77			////
	3													Chiuso dal 25/06/2012
TOTALE	1.911													

Dati relativi
al giorno
22.02.2013

Dagli approfondimenti compiuti in virtù dell'attività svolta dal Tavolo di lavoro, è emerso che gli aspetti critici più evidenti nella gestione dei C.I.E. riguardano in primo luogo gli ingenti oneri economici che l'Amministrazione deve

sostenere per la manutenzione e conservazione delle strutture, le quali sono sovente oggetto di atti vandalici da parte dei soggetti ivi trattenuti.

Allo scopo di rendere la permanenza nei Centri più breve possibile, nonché per prevenire situazioni di disordine e violenza, nel rispetto dei diritti della persona, sono state analizzate le situazioni che comportano maggiore instabilità, proponendo, come più sopra rappresentato in schema, alcune possibili soluzioni.

a) Gestione dei Centri

Una osservazione preliminare va svolta con riguardo al sistema di gestione dei C.I.E., impostato, come è noto, sull'affidamento a singoli enti gestori, individuati, per ciascun Centro, attraverso il meccanismo delle gare d'appalto.

La diversificazione dei soggetti cui viene affidata la gestione non sembra tuttavia aver prodotto i risultati sperati in termini di efficienza ed economicità. Pur dovendosi sottolineare l'impegno e la professionalità di molti degli operatori coinvolti, che, da quanto emerso all'esito delle visite compiute *in loco*, svolgono quasi sempre la loro non facile opera con spirito di abnegazione e capacità organizzativa di buon livello, non possono al tempo stesso non evidenziarsi talune criticità, che, con particolare riferimento alle procedure di aggiudicazione, alla interlocuzione con i gestori in corso di rapporto, alla efficienza, uniformità ed economicità gestionale, sono emerse dall'analisi della situazione attuale in cui versano i Centri.

Meritevole di attenta valutazione sembra pertanto essere l'idea di una riforma del sistema, che preveda l'affidamento della gestione di tutti i Centri presenti sul territorio a un ente unico a livello nazionale (eventualmente strutturato nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese), da individuarsi attraverso un'unica procedura a evidenza pubblica.

Il nuovo sistema consentirebbe all'Amministrazione, in primo luogo, di avere un unico interlocutore per tutti i Centri, mentre, d'altra parte, certamente più agevole sarebbe il raggiungimento di standard organizzativi uniformi, essendo

quello delle difformità gestionali, come già osservato, uno degli aspetti più critici del sistema attuale.

Dall'affidamento al gestore unico deriverebbero, poi, sicuri risparmi di spesa e sarebbe altresì possibile elevare il livello qualitativo degli aspiranti gestori, prevedendo requisiti più stringenti di accesso alla gara.

In questa prospettiva, potrebbe inoltre essere considerata la creazione di un corpo di operatori professionali, cui affidare la gestione delle attività che prevedono un contatto diretto con gli ospiti dei Centri. Si tratterebbe di operatori specializzati, preparati attraverso corsi specifici di formazione e addestramento, organizzati anche con il contributo dell'amministrazione penitenziaria, che affiancherebbero le forze dell'ordine, cui resterebbe comunque affidata la sicurezza dei luoghi, la tutela delle persone e il potere discrezionale di intervento preventivo e repressivo di eventuali condotte illegittime.

b) Tempi di permanenza

Il DL 89/2011 ha esteso la durata massima di permanenza in un C.I.E. fino a 18 mesi, raggiungendo il tempo massimo consentito dalla direttiva europea 115/2008 e avvicinando, sul punto, le norme italiane a quelle di altri paesi europei. L'estensione temporale era giustificata, da un lato, dall'esigenza di scoraggiare il calcolo di convenienza spesso compiuto dagli stranieri trattenuti, i quali, nella prospettiva di un tempo breve di permanenza, erano indotti a ostacolare la loro identificazione per poi riprendere a circolare sul territorio una volta scaduto il termine. Dall'altro lato, l'estensione è stata indotta dalla necessità di disporre di più tempo per l'identificazione e l'eventuale preparazione dell'allontanamento coattivo dei trattenuti.

Nel 2012 la percentuale dei rimpatriati dopo il trattenimento in un C.I.E. è aumentata sino al 50,6% (nel 2010 era del 48,2%), mentre è conseguentemente diminuita (dal 17,5% del 2010 al 5,2% del 2012) la

percentuale di coloro che sono stati dimessi dai Centri per mancata identificazione.

La durata effettiva del trattenimento dipende dal livello di cooperazione offerto da ciascun Paese di provenienza dell'immigrato irregolare. Per esempio, nel caso della Tunisia, in virtù del Processo Verbale firmato a Tunisi il 5 aprile 2011, sono state avviate procedure semplificate di rimpatrio dei Tunisini. Tali procedure consentono che gli immigrati provenienti dalla Tunisia non vengano, di norma, collocati nei C.I.E., bensì nei CPSA (Centri di primo soccorso e accoglienza), ma solo se il rimpatrio è organizzabile in un lasso di tempo ragionevole in quanto il vettore sia stato tempestivamente reperito, non essendo necessaria ulteriore attività identificativa.

Nel 2012 il tempo di permanenza medio degli stranieri nei C.I.E. è stato di 38 giorni a fronte di un 50,6% di espulsi dopo il trattenimento. In riferimento a tale dato, da ritenersi peraltro non completamente indicativo della situazione reale, giacché, dal 1° gennaio 2012, su 16.159 richieste di posti non è stato possibile assegnarne 9.833 per carenza di disponibilità, è ragionevole ritenere che il tempo di permanenza di 18 mesi sia comunque esuberante rispetto alla effettività delle procedure identificative, essendo pressoché trascurabile il numero di stranieri identificati trascorso l'anno di permanenza. Ciò va osservato anche alla luce di taluni orientamenti maturati nella giurisprudenza dei giudici di pace, tendenti a non convalidare il trattenimento se lo straniero non è stato identificato nei primi 12 mesi, atteso che, a decorrere dal settimo mese, i presupposti che legittimano il trattenimento cambiano, riducendosi, in particolare, alla mancanza di cooperazione al rimpatrio dell'interessato e al ritardo nell'ottenere i documenti di espatrio.

Pertanto, alla luce di quanto rilevato, appare senza dubbio ragionevole una modifica normativa che riduca a 12 mesi il tempo massimo di permanenza degli stranieri nei C.I.E.

c) Accesso ai Centri

In seguito agli eventi conosciuti come "Primavera araba", il 12 febbraio 2011 il Governo italiano procede alla *"Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa"*.

Il 1° aprile 2011, il Ministro dell'Interno emana la circolare n. 1305, con la quale viene limitato l'accesso ai Centri per migranti, consentendolo soltanto alle seguenti organizzazioni: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Croce Rossa Italiana, Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Save the Children, Caritas.

Il 13 dicembre 2011, ai fini di garantire maggiore trasparenza in ordine alla questione e all'attività dei Centri, il Ministro Cancellieri revoca la citata circolare n. 1305 del 1° aprile 2011, ripristinando i contenuti della direttiva 24 aprile 2007, la quale consente l'accesso ai Centri ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e di Consiglio Regionale, nonché ai soggetti del privato sociale, in relazione alle proprie finalità, per svolgere specifiche attività di assistenza sulla base di convenzioni con gli enti locali o con i Prefetti.

Anche i giornalisti, con i fotocineoperatori che li accompagnano, possono accedere ai Centri sulla base di un'autorizzazione rilasciata dai Prefetti, sentiti gli enti gestori delle strutture interessate. Nel determinare le modalità e i tempi delle visite, si deve tener conto delle esigenze di tutela della privacy di coloro che sono ospitati nei Centri e della necessità di non creare intralcio alle attività svolte all'interno delle strutture. Ad integrazione di quanto stabilito dalla direttiva del 24 aprile 2007, i Prefetti sono invitati ad inoltrare le istanze di accesso, corredandole delle proprie valutazioni in merito, al competente Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, e per conoscenza al Gabinetto del Ministro.

Si auspica, pertanto, il mantenimento del regime di accessibilità disposto con la Circolare del Ministro Cancellieri del 13 dicembre 2011, valutando, tuttavia,

l'opportunità di accentuare l'autonomia e discrezionalità dei Prefetti, ai quali potrebbe essere attribuito il potere di decidere direttamente sull'istanza di accesso, con provvedimento motivato da comunicarsi senza indugio al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, e per conoscenza al Gabinetto del Ministro.

d) Standard sanitari omogenei

Uno dei metodi maggiormente usati da parte dei trattenuti per tentare di fuggire dai Centri consiste nel provocare, anche con atti di autolesionismo, le condizioni per essere ricoverati in strutture sanitarie esterne, dalle quali lo straniero spesso può allontanarsi indisturbato a causa delle obiettive difficoltà a predisporre un servizio di piantonamento fisso.

Un servizio di assistenza sanitaria efficiente e completo favorisce, in primo luogo, una maggiore tutela della salute di tutti gli ospiti della struttura, e può contribuire anche a scongiurare questi tentativi di fuga.

L'esercizio del servizio di assistenza sanitaria costituisce pertanto un aspetto nevralgico dell'organizzazione del C.I.E. Il C.I.E. non è una struttura di accoglienza sanitaria, essendo predisposto a fare fronte all'esigenza che agli immigrati siano, in caso di necessità, assicurate le prime cure: una maggiore articolazione del servizio, tendente anche ad ampliarne la portata, compatibilmente con i limiti strutturali e organizzativi proprii di questo tipo di Centri, potrebbe tuttavia dare soluzione, in molti casi, alle criticità che occasionalmente si presentano.

Giova anzitutto premettere che agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio sono assicurate le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, secondo quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità indicate nell'Accordo

del 20 dicembre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome".

Ciò posto, è comunque da segnalare, in particolare, l'opportunità delle seguenti innovazioni, da introdursi anche con modifiche del Capitolato:

- presenza di un medico con responsabilità direzionali, con il quale le Prefetture e le Questure possano interloquire e confrontarsi in tempo reale, anche a prescindere dalla intermediazione del direttore del Centro, circa il trattamento degli ospiti e delle loro esigenze;
- predisposizione di protocolli operativi e stipulazione di accordi con le varie AA.SS.LL di appartenenza, che, da un lato, permettano agli operatori sanitari all'interno dei C.I.E. di garantire un'assistenza medica completa e accurata agli ospiti affetti da patologie specifiche, con riguardo particolare alle misure di sostegno da adottare nei confronti delle situazioni vulnerabili (come attualmente previsto dal Capitolato di appalto alla stregua di proposta migliorativa da offrire in sede di gara); e, dall'altro lato, consentano al Centro di avere strutture sanitarie esterne di riferimento per poter sottoporre a visite specialistiche, o in emergenza, gli ospiti che necessitino di approfondimenti diagnostico-terapeutici. Al riguardo, gli accordi operativi dovrebbero prevedere la stipulazione di convenzioni con laboratori di analisi cliniche, cui inviare le provette di sangue prelevato, all'interno, dal personale medico del Centro, evitando così di dover far uscire gli ospiti per il solo prelievo e consentendo ai medici interni di formulare un'ipotesi diagnostica, e di indirizzare l'ospite a visita specialistica solo in caso di reale bisogno;

- possibilità di avere all'interno dei C.I.E. alcune figure mediche con qualificazioni specialistiche tali da consentire l'esercizio di un filtro effettivo sulle uscite degli ospiti per cure esterne. Molte delle patologie, vere o presunte, potrebbero infatti essere curate all'interno del Centro senza far mancare all'ospite un'assistenza medica adeguata agli standard internazionali in materia;
- adozione di criteri oggettivi di esclusione degli ospiti dal C.I.E. per motivi sanitari univoci: al riguardo non v'è sufficiente chiarezza, e il tutto viene lasciato al buon senso dei medici, generando spesso diversità di valutazioni. Nel rispetto delle linee guida contenute nel citato Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, potrà essere di volta in volta valutata l'opportunità di svolgere attività di prevenzione come sta accadendo, in via sperimentale, nei C.I.E. di Roma, Milano, Trapani e Caltanissetta, in virtù di un protocollo sottoscritto dall'Organizzazione Medici senza Frontiere e il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, senza oneri per l'amministrazione. Inoltre, va segnalata l'opportunità di redigere un documento di indirizzo univoco per il trattamento delle diverse patologie infettive, così come degli stati di tossicodipendenza, atteso che l'unico Centro attrezzato è attualmente quello di Bologna.

Si ritiene opportuna, inoltre, una verifica delle dotazioni minime del personale medico previste dal capitolato, per valutare l'attualità dei parametri ivi disposti, eventualmente considerando, alla stregua dei parametri di sostenibilità economica, la possibilità di una modifica del capitolato di appalto che accresca il numero delle ore di attività del personale medico e di sostegno psicologico.

e) Eterogeneità degli status giuridici

Tra le maggiori criticità emerse dall'analisi della popolazione presente nei C.I.E. vi è la forte eterogeneità degli status giuridici dei trattenuti e la promiscuità etnica delle persone presenti. La convivenza di persone di differente provenienza geografica, infatti, innesca spesso eventi conflittuali all'interno di uno spazio chiuso come quello dei C.I.E., generando disordini e rivolte che sfociano sistematicamente in violenza e danneggiamento delle strutture.

All'interno dei Centri sono presenti: *a)* ex detenuti che vengono trasferiti dalle carceri in attesa di perfezionare la procedura inerente la loro identificazione ed espulsione; *b)* immigrati irregolari non ancora identificati; *c)* immigrati che continuano a rimanere sul territorio dopo la scadenza del permesso di soggiorno. Esiste quindi una forte eterogeneità degli status giuridici degli ospiti dei Centri. La distribuzione degli stranieri nei diversi C.I.E. e la divisione di zone all'interno dei singoli Centri, infatti, non tiene conto delle ragioni per cui gli stranieri sono irregolarmente presenti sul territorio. Non sono quindi previste, ad esempio, distinzioni tra autori di reati e incensurati; tra ex lavoratori che non sono riusciti a rinnovare il permesso di soggiorno e stranieri penetrati irregolarmente; tra stranieri irregolari senza occupazione né fissa dimora e immigrati irregolari occupati presso famiglie o microimprese; tra familiari di immigrati regolari, entrati irregolarmente sul territorio per ricongiungersi, e immigrati irregolari *tout court*, etc.. L'unica ipotesi di divisione attuata all'interno dei Centri riguarda il genere.

Sarebbe pertanto auspicabile l'elaborazione di criteri di selezione per l'ingresso nei C.I.E., nel rispetto delle garanzie costituzionali e compatibilmente con l'organizzazione e le caratteristiche strutturali dei Centri, al fine di scongiurare una eccessiva promiscuità tra le summenzionate categorie di ospiti.

Per quanto in particolare riguarda gli ex detenuti, giova osservare che la mancata identificazione durante il periodo di detenzione in carcere, dipende sia dalla difficoltà dei funzionari di alcuni Consolati a recarsi presso tali strutture,

sia da altre situazioni che non favoriscono il coordinamento tra le amministrazioni penitenziarie e quelle preposte alla sicurezza e all'identificazione dei cittadini stranieri, e cioè gli uffici Immigrazione delle questure.

Infatti, i provvedimenti di liberazione anticipata e/o il trasferimento di detenuti stranieri da una struttura penitenziaria all'altra per esigenze oggettive di decongestionamento degli istituti penitenziari, influiscono sui tempi di comunicazione e di registrazione dell'imminente rilascio di persone destinate all'espulsione, non consentendo alle forze di polizia di organizzarsi di conseguenza. Al riguardo, dal 9 agosto 2012, nella banca dati SDI è stato previsto un sistema, alimentato dagli Uffici Immigrazione delle Questure, finalizzato a tracciare l'iter seguito nell'identificazione del detenuto straniero, in modo da limitare le criticità che potrebbero sorgere nell'ipotesi in cui la persona venga trasferita da un carcere a un altro.

La soluzione del problema non può certamente prescindere dall'attuazione di forme più incisive di coordinamento e collaborazione tra Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri. Proprio a tale scopo, sono stati avviati, per iniziativa del Sottosegretario Ruperto, incontri di un Tavolo di coordinamento partecipato dalle Amministrazioni interessate.

Sulla base delle suddette considerazioni si auspica:

- una fattiva collaborazione tra Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri, affinché si proceda all'espletamento, già in carcere, dell'attività di identificazione;
- la realizzazione (all'interno delle carceri) di una struttura mista, composta da personale della polizia penitenziaria e della polizia di stato, che dia attuazione, previa sottoscrizione di intese concordate dalle Amministrazioni interessate, ai meccanismi tecnico-procedurali previsti dalla direttiva interministeriale Giustizia-Interno del 25 luglio 2007 (allegato 2), in modo da conseguire l'obiettivo.

In particolare, si rappresenta l'esigenza di:

- coadiuvare le Forze di Polizia nelle operazioni necessarie per il foto-segnalamento dattiloscopico dei cittadini stranieri subito dopo l'arresto e prima che questi vengano condotti in udienza per la convalida;
- seguire i passaggi relativi alla spedizione del cartellino foto dattiloscopico ai competenti destinatari;
- agevolare la Questura nell'avvio della procedura di identificazione interessando le autorità diplomatiche dei paesi di possibile provenienza dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare;
- creare le condizioni affinché il colloquio con l'autorità diplomatica del presunto paese di origine dello straniero venga effettuato nel più breve tempo possibile;
- collaborare con l'Amministrazione penitenziaria e le Questure competenti affinché gruppi di stranieri della (presunta) medesima nazionalità siano trasferiti in carceri limitrofi ai Centri situati nelle vicinanze delle rispettive rappresentanze diplomatiche;

Il menzionato Tavolo di coordinamento può, inoltre, facilitare un collegamento effettivo tra le Amministrazioni dell'Interno, della Giustizia e degli Esteri, evidenziando le eventuali criticità del sistema al fine di proporre alle amministrazioni interessate eventuali correttivi.

f) Tutela della pacifica convivenza all'interno dei Centri

Non infrequenti risultano gli episodi di sedizione e rivolta che si registrano all'interno dei Centri. Essi si manifestano in condotte violente e antisociali da parte di alcuni ospiti, che spesso sfociano in danneggiamenti severi delle strutture, con conseguente perdita di ricettività delle stesse o, a volte, necessità di chiusure temporanee per provvedere al ripristino.

In questo quadro, appare opportuno, in primo luogo, esprimere l'auspicio che sia agevolato l'orientamento, già correttamente seguito dalle questure,

tendente, nei limiti del possibile, a frazionare i gruppi di stranieri autori dei menzionati comportamenti, anche disponendone il trasferimento in altre strutture, attraverso la creazione, all'interno di ogni C.I.E., di moduli idonei ad ospitare persone dall'indole non pacifica.

Opportuna apparirebbe, inoltre, sempre nell'ottica delle iniziative di prevenzione dei disordini e di tutela della pacifica convivenza all'interno dei Centri, una riflessione circa la introduzione, nel T.U. sull'immigrazione, di norme di rango primario idonee a configurare una specifica aggravante per i reati commessi all'interno dei C.I.E., caratterizzati da condotta violenta, per poter attribuire ad autorità amministrative singole (il prefetto o il questore) o collegiali (costituite all'interno dei C.I.E., come, ad esempio, consigli di disciplina partecipati da prefetto e questore), il potere di intervenire in caso di episodi, attuali o potenziali, di insurrezione o di grave danneggiamento, disponendo, in via cautelativa, con provvedimento motivato, di carattere amministrativo, sottoposto al controllo di legittimità del giudice di pace, il trattenimento degli autori, per brevi periodi di tempo, in aree differenziate della struttura, quando, sulla base di riscontri oggettivi, il provvedimento stesso risulti ragionevolmente idoneo a prevenire il danneggiamento delle strutture e a garantire la sicurezza degli ospiti, ovvero a scongiurare la reiterazione degli atti compiuti.

Al riguardo, va anche precisato che, poiché la totale assenza di attività all'interno dei Centri, che si sostanzia in un ozio forzato, comporta un aumento di aggressività e malessere e si traduce in un aumento di episodi di tensione tra immigrati trattenuti e forze dell'ordine, modalità di trattenimento distinte e una diversa suddivisione degli spazi permetterebbero agli ospiti di trascorre il tempo in maniera costruttiva, con la possibilità di svolgere, in un contesto più armonico e gradevole, attività ricreative e sportive.

Nella medesima prospettiva potrà essere valorizzata, da parte degli enti gestori, l'attuazione di quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1D dello Schema di Capitolato per la gestione dei Centri di accoglienza, riguardanti i servizi generici alla persona soggiornante nei C.I.E., in particolare il punto 1 lettera d), ai sensi del quale l'associazione/cooperativa

che si occupa della gestione del centro è tenuta a *“organizzare attività di animazione socio culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari, nonché quelle dedicate all’espletamento delle funzioni religiose. Ai fini dell’espletamento del servizio è necessario garantire uno spazio fisico adeguato come luogo di riferimento tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili”*.

Ciò va sottolineato a fronte di un diffuso disinteresse degli ospiti verso le proposte di attività per l’impiego del tempo, che si registra all’interno dei Centri; mentre, d’altro canto, non è infrequente la necessità per le forze dell’ordine di limitare l’utilizzo degli impianti sportivi all’aperto allo scopo di impedire assembramenti e tentativi di fuga. Affinché sia sempre garantito l’utilizzo di tali impianti, è pertanto auspicabile la predisposizione di un sistema di difese passive all’interno di ogni C.I.E., in modo da scongiurare sul nascere i tentativi di fuga, attualmente assai frequenti.

g) Autorità giudiziaria in loco

Il citato D.lgs n. 286 del 25 luglio 1998, all'art. 13 disciplina l'istituto della *espulsione amministrativa degli stranieri* anche non residenti nel territorio dello Stato. In particolare, il suindicato articolo dispone che, quando l'espulsione sia eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera (comma 4 e 5), tale provvedimento di accompagnamento debba essere convalidato dal Giudice.

Successivamente, il D.L. n. 241 del 14 settembre 2004, convertito con modificazioni con L. n. 271 del 12 novembre 2004, nell'attribuire per la prima volta al Giudice di Pace la competenza per la convalida del provvedimento, ha previsto, introducendo il comma 5 ter, che, al fine *“di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 ed all'art. 14, comma 1, le Questure forniscono al Giudice di Pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo”*.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 241/2004, i locali per lo svolgimento delle udienze di convalida risultano essere a disposizione della Questura.

In tal senso, si propone che, in collaborazione con i locali uffici del Giudice di Pace competente, all'interno di tutti i C.I.E. siano predisposte aule idonee per lo svolgimento delle udienze di convalida, evitando così alle Questure un sovraccarico di compiti per l'accompagnamento degli stranieri presso le aule giudiziarie ed evitare, quindi, un maggiore dispendio di risorse umane.

È auspicabile che, in sede di concertazione con l'Amministrazione della Giustizia, si valuti la ricerca di soluzioni che contribuiscano al perseguimento degli scopi indicati.

h) Modalità di trattenimento

Si ritiene opportuno, in primo luogo, raccomandare una più stretta applicazione dell'art. 21 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, che disciplina le modalità di trattenimento degli ospiti all'interno dei C.I.E., affinché si evitino le disomogeneità di trattamento evidenziate a volte anche dalla stampa.

In particolare, si sollecita la responsabilità di tutti gli operatori interessati affinché, all'interno dei Centri, sia sempre garantita la libertà di circolazione, la libertà di colloquio – tra gli stessi ospiti e con i visitatori provenienti dall'esterno – la libertà di corrispondenza, anche telefonica, la libertà religiosa – anche con la predisposizione di appositi luoghi di preghiera e di culto, compatibilmente con la disponibilità delle strutture e relativamente alle religioni maggiormente professate – e, in generale, siano rigorosamente tutelati tutti i diritti fondamentali della persona, riservando inoltre particolare attenzione, data l'attinenza del caso, al diritto a ricevere una libera, corretta e trasparente assistenza legale.

Nell'ambito della tutela del diritto all'informazione dell'immigrato irregolare ivi trattenuto, si ritiene altresì opportuno estendere uniformemente a tutti i centri

le buone prassi, riscontrate in alcuni C.I.E., di comunicare agli interessati che cosa prevedono in concreto le procedure di espulsione e quali saranno i provvedimenti che li riguardano direttamente.

Si ritiene, inoltre, di estrema importanza, anche in conformità a quanto stabilito dall'art. 13, comma 5.1, del D.lgs. 286/98, comunicare specifiche informazioni agli interessati sulla possibilità di scegliere, dove ne ricorrano i presupposti, misure alternative all'espulsione forzata, ossia la partenza volontaria (art. 13, comma 5, del D.lgs 286/98) e il rimpatrio volontario assistito (art. 14-ter del D.lgs. 286/98), che presentano vantaggi non solo per l'immigrato ma anche per l'Amministrazione, in termini organizzativi ed economici.

Con particolare riguardo alla libertà di corrispondenza telefonica, stante le riscontrate disomogeneità di trattamento tra i vari Centri, si sottolinea l'esigenza che, pur a fronte della permanente disponibilità di apparecchi telefonici fissi a scheda, da garantire in ogni caso all'interno delle strutture, venga, di regola, consentito agli ospiti, in tutti i Centri, l'uso di telefoni cellulari personali, ove non dotati di foto/video camera. Particolari restrizioni possono tuttavia essere disposte – come eccezione alla regola, per periodi di tempo determinati e anche, ove possibile, con riferimento a singoli individui – nei casi di abuso nell'utilizzo di tali apparecchi, che possa favorire il compimento di atti di rivolta, il tentativo di evasione o contatti con l'esterno idonei a compromettere la sicurezza del centro.

Si ritiene opportuna, quindi, una disciplina dell'uso dei telefoni cellulari omogenea per tutti i Centri.

Quanto all'assistenza legale, è da valutare la possibilità di stringere protocolli o convenzioni con i locali Consigli degli ordini degli avvocati o con associazioni di categoria, allo scopo, da un lato, di garantire maggiore trasparenza e regolarità nel rapporto tra straniero e professionista incaricato, dall'altro di scongiurare fenomeni di alterazione della libera concorrenza all'interno della categoria professionale.

i) Presenza forze di polizia

I C.I.E. italiani sono collocati in strutture tra loro molto diverse. Sono rari i casi in cui la struttura sia stata costruita *ad hoc*. In alcuni casi si tratta di ex caserme, Centri di recupero per ex tossicodipendenti, ex istituti geriatrici. Non avendo natura penitenziaria, e non dipendendo dal Ministero della Giustizia, i C.I.E. non sono gestiti dalla polizia penitenziaria al pari delle carceri, né da altre forze di polizia. Queste si trovano a esser presenti all'interno perché nel C.I.E. è dislocato anche un ufficio stranieri decentrato della Questura, mentre, per altro verso, la presenza di forze di polizia è da considerarsi sempre opportuna per ridurre i tempi di intervento quando richiesto.

Ciò non ostante, una maggiore presenza di personale delle forze di polizia è prospettata come un'esigenza imprescindibile da tutti gli enti gestori dei Centri per affrontare eventuali disordini e tentativi di fuga, che verrebbero disincentivati qualora in tutti i C.I.E. fossero predisposte adeguate difese passive. Tale presenza, tuttavia, rafforzerebbe la vigilanza della struttura, ma non necessariamente contribuirebbe a prevenire l'insorgere di tensioni tra le persone trattenute, che spesso sfociano in condotte violente, prevenzione che, invece, verrebbe conseguita attraverso il miglioramento delle citate difese passive.

Al riguardo, proprio per limitare al massimo le criticità, anche nell'ottica di quanto osservato alla precedente lett. a), è auspicabile un'ulteriore valorizzazione del ruolo dell'ente gestore che, attraverso i propri operatori e i permanenti contatti con gli ospiti della struttura, potrebbe intercettare le situazioni di disagio e canalizzarle in modo costruttivo, attraverso l'ascolto, il dialogo e la mediazione, allo scopo di prevenire il sorgere di situazioni conflittuali.

I) Riorganizzazione della distribuzione dei C.I.E. sul territorio

Uno degli strumenti più efficaci per ridurre i tempi di identificazione degli stranieri irregolari è il ricorso alla collaborazione delle autorità consolari del presunto Paese di provenienza. In considerazione di ciò, nella prospettiva di una revisione della dislocazione dei C.I.E. sul territorio, e dell'eventuale creazione di nuove strutture, sarebbe opportuno concentrarne la presenza soprattutto nelle città in cui si trovano i consolati o le ambasciate dei Paesi maggiormente interessati al fenomeno migratorio. La prossimità facilita infatti la collaborazione, riducendo i tempi di spostamento e semplificando i compiti dei funzionari diplomatici nell'organizzazione degli incontri con gli stranieri da identificare.

Saverio Ruperto

Claudio Gelati

Angela Pria

Rodolfo Ronconi

Rosetta Scotto Lavina

Francesco Zito

Carmelita F. Ammendola

Paolo Maria Pomponio

ALLEGATO 1

**SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI
ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI**

Definizioni

Per 'Centri accoglienza' si intendono:

- 1) *Centri di primo soccorso ed assistenza (CSPA) – strutture localizzate in prossimità dei luoghi di sbarco destinate all'accoglienza degli immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri centri (indicativamente 24/48 ore);*

- 2) *Centri di accoglienza (CDA) – strutture destinate all'accoglienza degli immigrati per il periodo necessario alla definizione dei provvedimenti amministrativi relativi alla posizione degli stessi sul territorio nazionale (Legge 29 dicembre 1995 n. 563 – c.d. Legge Puglia);*

- 3) *Centri di accoglienza per Richiedenti asilo (CARA) – strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo per il periodo necessario alla loro identificazione o all'esame della domanda d'asilo da parte della Commissione territoriale (Decreto Lg.vo 28 gennaio 2008 n. 25);*

- 4) *Centri di identificazione ed espulsione (CIE) – strutture (così denominate ai sensi del Decreto legge 23 maggio 2008 n. 92) destinate al trattenimento dell'immigrato irregolare per il tempo necessario alle forze dell'ordine per eseguire il provvedimento di espulsione (Legge 6 marzo 1998 n. 40)*

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi, di seguito elencati, relativi al funzionamento e alla gestione dei centri di accoglienza sopra specificati e più precisamente:

1) Servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione consistente in:

- a) Registrazione ospiti (rilevazione dei: dati anagrafici, estremi dei documenti di ammissione, dati del provvedimento di dimissione, tempi di permanenza) secondo le direttive impartite dall'Amministrazione, e custodia di effetti e risparmi personali dei medesimi;
- b) Registrazione dei visitatori, con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativi;
- c) Tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, sia dei materiali acquistati dal gestore, sia di quelli eventualmente affidati dalla Prefettura;
- d) Controllo e verifica delle utenze telefoniche, elettriche, idriche, gas e combustibile per riscaldamento (controllo degli importi fatturati in bolletta e trasmissione delle stesse alla Prefettura per la liquidazione, con attestazione che i consumi si riferiscono all'attività del centro).
- e) Forniture economato (beni di facile consumo, cancelleria ecc.) e servizio di provvista,

all'esterno della struttura, di beni per le esigenze degli ospiti ed a loro spese.

f) Tenuta di un'apposita scheda su supporto informatico dei dati relativi ai richiedenti asilo (solo per i Centri di accoglienza per richiedenti asilo).

Tali dati devono riferirsi almeno a:

- nazionalità
- sesso e età
- titolo di studio e/o professionale
- nucleo familiare, occupazione

g.) Registrazione, in un apposito registro, delle entrate e uscite giornaliere degli ospiti i quali devono essere dotati di un apposito tesserino contenente i dati anagrafici e la foto del titolare (solo per i Centri di accoglienza per Richiedenti asilo);

Nel corso di durata del contratto di appalto, ogni qual volta se ne presenti la necessità, il gestore, previa autorizzazione della Prefettura, provvede anche all'acquisto di accessori e complementi d'arredo, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non superi il valore di € 1.000,00.

2) Servizio di assistenza generica alla persona, consistente in:

a) Mediazione linguistica/culturale;

b) Servizio di informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e la condizione dello straniero;

c) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura nonché

sull'organizzazione del centro;

d) Distribuzione, conservazione e controllo dei pasti;

e) Servizio di barberia;

f) Servizio di lavanderia;

g) Assistenza, ove necessario, ai bambini e ai neonati;

h) Altri servizi di assistenza generica alla persona propri di ciascuno delle elencate tipologie di centri così come indicate nelle specifiche tecniche

3) Servizio di assistenza sanitaria consistente in:

a) Screening medico d'ingresso e conseguente compilazione di una scheda sanitaria per ciascun ospite. Una copia della scheda deve essere consegnata all'ospite stesso e un'altra se del caso al responsabile della scorta d'accompagnamento al centro di destinazione.

Lo screening è anche finalizzato ad una valutazione immediata del profilo psico-sociale, per individuare i soggetti particolarmente vulnerabili (minori stranieri non accompagnati, portatori di handicap, vittime di violenza fisica e psicologica ecc.)

b) Primo soccorso sanitario, espletato in apposito presidio medico, allestito all'interno della struttura, adeguatamente fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti ed organizzato con la presenza di personale medico e paramedico che garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale.

A richiesta della Prefettura il primo soccorso viene prestato anche sui luoghi di sbarco.

c) Eventuali trasferimenti presso strutture ospedaliere saranno effettuati secondo quanto previsto ex art. 34 del d. Lgv. 25 luglio 1998, n. 286.

4) Servizio di pulizia e igiene ambientale:

- a) Pulizia dei locali diurni e notturni, uffici ed aree comuni.
- b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici.
- c) Raccolta e smaltimento rifiuti speciali.
- d) Raccolta di liquami proveniente dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale.
- e) Cura aree verdi.

5) La fornitura dei seguenti beni:

- a) Pasti.
- b) Effetti lettereschi,
- c) Prodotti per l'igiene personale.
- d) Vestiario.
- e) Generi di conforto.

Articolo 2

Specifiche tecniche integrative

Le modalità dei servizi nonché il contenuto e le caratteristiche delle forniture che formano oggetto dell'appalto ai sensi dell'art.1, per quanto non già previsto nelle precedenti disposizioni, sono riportati nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

Articolo 3

Clausole particolari

In relazione alla fornitura dei pasti, l'Ente gestore consegnerà settimanalmente alla

Prefettura UTG, che ne rilascerà ricevuta, un rendiconto dei pasti consumati per eventuali riscontri.

L'Amministrazione si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari usati e distribuiti dall'Ente al controllo delle autorità sanitarie competenti.

Tutte le derrate alimentari saranno acquisite direttamente dall'Ente gestore (o dai terzi sub appaltanti) e nessun obbligo sorgerà in capo all'Amministrazione dell'Interno nei confronti dei fornitori di derrate. I pasti e gli altri servizi saranno forniti e distribuiti, in via esclusiva ed a totale cura del personale dell'Ente gestore.

Art. 4

Disponibilità ed utilizzo dei locali

In caso di allestimento del Centro in immobile di proprietà dell'Amministrazione dell'interno, lo stesso è concesso in comodato d'uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'Ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente. La consegna e riconsegna dell'immobile all'Ente gestore è preceduta dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.

Art. 5

Risorse strumentali e personale

Il responsabile della gestione del centro ed il personale nello stesso impiegato, operano assicurando il rispetto delle finalità della missione istituzionale, così come risultano definite anche dalle condizioni e dalle modalità dell'ospitalità stabilite dalla legge e concordate nel presente contratto.

L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti c.c.

I servizi di cui all'art. 1 nn. 1, 2, 3 e 4 devono essere assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalle ore 08,00 alle ore 20,00 e in quello notturno, che va dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

Per ogni turno di lavoro l'Ente gestore deve garantire l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi.

A tal fine, la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego, deve essere conforme ai parametri base indicati nell'Allegato 3.

Nei casi in cui in base alle specifiche tecniche di cui all'art. 2, la natura delle prestazioni oggetto del servizio da rendere lo richiedano, l'Ente gestore deve garantire l'impiego di figure professionali i cui profili professionali siano adeguati ai relativi compiti. A tal fine può farsi riferimento alla disciplina di cui all'art 12 della legge 8.11.2000, n. 328 e alla correlata normativa regionale.

Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il Ministero dell'Interno.

Sia per il proprio personale che per quello delle ditte di cui dovesse avvalersi, l'Ente gestore garantisce per sé ed accerta per gli altri la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. L'Ente gestore garantisce, altresì, l'osservanza delle disposizioni in tema di trattamento giuridico ed economico del personale, dettate dai rispettivi CC.CC.N.L. anche per quel che eventualmente riguarda la posizione del personale impiegato dalla ditta cessante l'appalto in corso.

La Prefettura-U.T.G. si riserva il diritto di motivata richiesta all'Ente gestore, di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, senza che ciò possa costituire motivo di

maggiori oneri.

L'Ente gestore deve dotarsi di un autoveicolo per trasporto di persone al fine di provvedere alle necessità di spostamento degli ospiti, anche su richiesta della Prefettura-U.T.G..

Art. 6

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Gestore, a mezzo di proprio personale, dovrà assicurare, anche sulla base delle linee guida del 25 febbraio 2005, diramati con direttiva del Ministro dell'Interno in data 11 maggio 2005, gli adempimenti ed i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – che ha abrogato il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica).

Art. 7

Aggiudicazione dell'appalto

Gli appalti oggetto del presente capitolato appartengono a quelli compresi nell'allegato IIB della Direttiva 2004/18/CE e del corrispondente allegato IIB del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) e sono soggetti a detta disciplina solo per le norme inerenti le specifiche tecniche e gli avvisi post-aggiudicazione.

L'appalto è aggiudicato ex art. 27 del codice dei Contratti pubblici, previo avviso pubblico, a favore del soggetto che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i

criteri di cui all'allegato 2 (schema di struttura dell'offerta) che fa parte integrante del presente capitolato.

Art. 8

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di anni tre non rinnovabili e decorrerà dalla data di stipula del contratto una volta approvato da parte degli organi competenti.

Art. 9

Determinazione dell'importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è determinato dal prezzo della fornitura dei beni e servizi di cui all'art. 1 del presente schema di capitolato, rapportato alla capienza della struttura (indicare il numero di posti letto allestiti), calcolato su base annua, moltiplicato per tre annualità.

L'importo dell'appalto costituisce il limite massimo del prezzo per l'intera erogazione di tutti i servizi e forniture previsti, fermo restando che la liquidazione del corrispettivo è raggugliata all'effettiva prestazione resa.

Art. 10

Liquidazione del corrispettivo e clausola di revisione

Il corrispettivo per la fornitura dei beni e servizi che formano oggetto dell'appalto, è liquidato in sei rate bimestrali posticipate, secondo i criteri di rendicontazione stabiliti nella convenzione.

Allo scadere di ogni semestre le parti verificano la fornitura dei beni e dei servizi effettivamente erogati.

La verifica dei servizi è condotta rilevando il numero complessivo delle presenze degli

ospiti durante il semestre decorso e calcolando, conseguentemente, in termini assoluti e percentuali, l'effettivo utilizzo della capienza di cui all'art. 9.

Qualora dalla verifica effettuata si rilevi che le presenze all'interno della struttura di accoglienza siano state tali da determinare una variazione, in termini percentuali, del corrispettivo contenuto entro il dieci per cento, in più o in meno, del prezzo convenuto, l'importo dell'appalto rimane immutato.

Nel caso in cui la diminuzione del corrispettivo sia superiore alla predetta misura si procede alla revisione del corrispettivo che è ridotto nella misura percentuale pari a quella eccedente il dieci per cento convenuto.

Art. 11

Sospensione degli effetti del contratto

Qualora per un periodo superiore a trenta giorni, le presenze all'interno del centro si riducano nella misura inferiore al 50% della capienza teorica, l'Ente gestore ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto.

La Prefettura – U.T.G. nel termine non superiore a trenta giorni successivi alla comunicazione della richiesta di sospensione degli effetti del contratto, provvede alla sistemazione presso altre strutture di accoglienza degli ospiti presenti e liquida all'Ente gestore il corrispettivo spettante, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 10, oltre un indennizzo commisurato alle spese sostenute prima della richiesta di sospensione, e relative esclusivamente all'acquisto di beni deperibili. Le spese devono essere documentate da evidenze contabili fiscalmente in regola e sono liquidate, nella misura del 30% all'inizio del periodo di sospensione e per il rimanente saldo al termine del periodo di

sospensione, verificando le rimanenze.

Per il periodo di cui al comma 2, necessario alla Prefettura-UTG per provvedere alla diversa sistemazione degli ospiti del centro, l'Ente gestore è tenuto a garantire la fornitura dei beni e servizi secondo il regolamento contrattuale.

Ferma restando la facoltà di recesso ex art. 1671 c.c. da parte della Prefettura-U.T.G. , la sospensione degli effetti della convenzione non può eccedere la durata convenzionale dello stesso.

Nel caso in cui la Prefettura-U.T.G. ritenga di non aderire alla richiesta di sospensione, al Gestore compete, comunque, il compenso corrispondente al 50% della capienza teorica commisurata al canone annuo.

Se nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovessero ripetersi le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo che legittimano la richiesta di sospensione, l'Ente gestore ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto ex art. 1672 c.c.

Art. 12

Riattivazione degli effetti del contratto

Qualora si configurino le iniziali condizioni del contratto la sospensione cessa con la richiesta da parte della Prefettura-U.T.G., con congruo preavviso compatibile con l'urgenza del caso, della ripresa della fornitura dei beni e servizi all'Ente gestore che vi è tenuto nel termine indicato nella richiesta, pena la risoluzione della convenzione per grave inadempimento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, ove ne ricorrano i presupposti, nessuna modifica dei patti e delle condizioni già stipulate conseguono alla riattivazione del servizio.

Art. 13

Estensione degli effetti dell'appalto

Qualora per imprevedibili esigenze sopravvenute, si renda necessario estendere le prestazioni di servizi e forniture di cui all'art. 1 ad un numero di ospiti eccedente la capienza di cui all'art. 9, l'Ente gestore, su richiesta della Prefettura-U.T.G., si impegna a garantire le medesime prestazioni a favore degli ospiti eccedenti. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove maggiori esigenze, sulla base di un congruo criterio di proporzionalità tra le risorse riferite alla capienza ordinaria della struttura e quelle rese necessarie dall'incremento delle presenze. Le predette misure di adeguamento sono comunicate alla Prefettura-U.T.G. che ne valuta la congruità ed eventualmente concorda le necessarie rettifiche.

Per ogni nuovo ospite la Prefettura-U.T.G. corrisponde il prezzo pro-die/pro capite pari ad $1/365^{\circ}$ del canone annuo, diviso per la capienza della struttura.

Nel numero degli ospiti oggetto della presente disciplina contrattuale non sono considerati né quelli nei confronti dei quali, nella eventuale proposta migliorativa formulata in sede di offerta, l'Ente gestore si è obbligato a garantire, senza costi aggiuntivi, le prestazioni oggetto dell'appalto, né, in cifra assoluta, il numero di ospiti calcolati ai sensi dell'art. 10 – comma 4 –.

Art. 14

Cauzione

L'Ente gestore, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva mediante costituzione di garanzia fideiussoria secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 113 del "codice dei contratti pubblici" ed alla luce dei criteri precisati nella determinazione n. 7/2007 del Consiglio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (G.U. 25.9.2007, n. 223).

Art. 15

Direttore del centro

L'Ente gestore si obbliga a nominare un Direttore responsabile del centro come unico referente nei confronti della Prefettura-U.T.G. Il Direttore del centro deve essere preferibilmente in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un triennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza

sociale.

Art. 16

Penali

Ove si verificano disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto di contratto) rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio, ovvero lamentati, dagli utenti e, previa contestazione al Gestore, riscontrati fondati, è applicata per ciascun disservizio una penale pari ad almeno il 3% del corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.

La penale è applicata dietro semplice comunicazione al Gestore, con provvedimento immediatamente esecutivo e trattenuta dal corrispettivo periodico o mediante incameramento della cauzione, con obbligo di immediato reintegro della stessa.

Art. 17

Subappalto

E' ammesso il subappalto per le forniture del materiale previsto per i "kit per gli ospiti", per la fornitura ed il servizio pasti, per il servizio di pulizia ed igiene ambientale e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli speciali e la raccolta dei liquami, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici, così come modificato dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 31.7.2007, n. 113 e dall'art. 2 -c.1 - lett. aa, n. 4 del D.Lgs. 11.9.2008, n.152.

In ogni caso l'Ente gestore resta unico responsabile del servizio subappaltato nei confronti dell'Amministrazione in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con l'Ente gestore.

Al pagamento delle prestazioni subappaltate provvede l'affidatario del contratto, fermo restando l'obbligo di documentazione dei pagamenti effettuati ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 – comma 3 – del D.Lgs. 163/2006.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura-U.T.G. sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne i rapporti contrattuali tra l'Ente gestore e le ditte o società terze e l'Ente gestore si obbliga a manlevare il Ministero dell'Interno e la Prefettura-U.T.G. da ogni richiesta che possa essere loro rivolta dai succitati terzi.

Art. 18

Adeguamento prezzi

La revisione dei prezzi, ove ne ricorrano i presupposti, è operata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 115 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19

Risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile la Prefettura ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza, previo semplice preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. e senza obbligo di preventiva messa in mora.

Costituiscono grave inadempienza l'essere incorso per più di tre volte nell'applicazione delle penali di cui all'art 16; l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo; l'aver consentito o favorito l'allontanamento arbitrario degli ospiti dal centro; l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone; l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, che abbiano provocato grave danno alla struttura o alle apparecchiature.

La risoluzione del contratto per grave inadempienza comporterà l'incameramento della cauzione.

Art. 20

Esecuzione in danno

Qualora l'Ente gestore non dia corso alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del servizio stesso, la Prefettura ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che la Prefettura dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del contratto, sono a totale carico dell'Ente gestore.

Art. 21

Recesso dal contratto

La Prefettura si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, di recedere dalla convenzione/contratto.

Ove all'atto del recesso l'ammontare delle spese liquidate fino a quel momento per le prestazioni in argomento, sia inferiore ai quattro quinti del valore contrattuale annuo - art. 12 - sarà corrisposto all'Ente gestore, a titolo di indennizzo per mancato guadagno, un compenso pari al 10% della loro differenza. In caso contrario nulla sarà dovuto all'Ente gestore.

Art. 22

Monitoraggio e controllo

La Prefettura-U.T.G. svolge attività di controllo e monitoraggio sulla gestione dei Centri diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi di cui all'art. 1, così come individuati nelle specifiche tecniche e secondo le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta, nonché la garanzia della qualità, della quantità e delle caratteristiche dei beni forniti in esecuzione della presente convenzione, anche questi come individuati nelle specifiche tecniche e secondo le eventuali proposte migliorative.

I risultati del controllo e del monitoraggio sono finalizzati anche a rappresentare gli elementi di conoscenza utili a migliorare le condizioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa relativa all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati irregolari.

Art. 23

Standard di gestione

Gli standard in base ai quali è condotto il controllo sulla gestione sono:

- a) Completezza dell'accoglienza e del primo soccorso, con particolare riferimento all'organizzazione predisposta per la registrazione e la prima sistemazione degli ospiti e per una adeguata conoscenza, in tale contesto, di eventuali particolari esigenze degli ospiti stessi all'atto dell'accettazione all'ingresso nel centro, finalizzata ad individuare situazioni meritevoli di attenzione differenziata.
- b) Regolarità e puntualità delle prestazioni oggetto dei servizi, con specifico riferimento al rispetto degli impegni contrattuali assunti circa le unità di personale da impiegare nei vari turni di servizio e delle qualificazioni professionali degli operatori incaricati di compiti che ne presuppongono il possesso.
- c) Capillarità del servizio di assistenza generica alla persona con particolare riferimento alla qualità del servizio di mediazione linguistico-culturale e di assistenza sociale e psicologica, nonché alla diffusione della conoscenza delle regole comportamentali all'interno della struttura e dell'organizzazione del centro.
- d) Adeguatezza del presidio sanitario e delle risorse per l'emergenza con particolare riferimento alla puntuale copertura del servizio per il tempo previsto secondo contratto, nonché alla concreta organizzazione predisposta per fronteggiare le esigenze di immediato soccorso e per avviare le urgenze sanitarie presso le strutture sanitarie del luogo.
- e) Accessibilità e fruibilità dei servizi, con riferimento alla necessità di rendere i

servizi oggetto del contratto, in maniera costantemente adeguata, in termini di risorse umane e strumentali, alle esigenze contingenti del centro, eliminando quelle situazioni di disagio che possono originarsi da inopportune concentrazioni degli orari dei servizi.

- f) Pulizia degli ambienti, con riferimento alle frequenze contrattualmente stabilite dell'espletamento del servizio.
- g) Congruità, qualitativa e quantitativa, alle specifiche tecniche dei beni forniti

Art. 24

Monitoraggio e Reports periodici

Ai fini della verifica periodica degli standard, la Prefettura-U.T.G. organizza il monitoraggio delle prestazioni affidate in appalto.

Al predetto scopo il gestore ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura-U.T.G., ogni due mesi, un report sui servizi effettivamente erogati, in cui saranno indicate anche le criticità e, in particolare, gli effetti determinati dall'andamento dei flussi delle presenze in relazione ad eventuali situazioni di emergenza.

Il report deve comprendere:

- La quantità delle prestazioni sanitarie effettuate e le urgenze sanitarie cui si è provveduto;
- Una scheda riassuntiva delle prestazioni di assistenza generica alla persona, indicando le ore utilizzate per le specifiche attività di cui all'art. 1 – comma 1 – n. 2, lettere a), b), c), g) e h);
- Il numero delle presenze effettive di personale proprio destinato ai compiti di

assistenza generica alla persona, di assistenza sanitaria e servizio di pulizia ed igiene ambientale registrate nel periodo oggetto del report;

- L'analisi dei costi del personale utilizzato per tutti i servizi, anche in comparazione con i precedenti report, per quelli successivi al primo;
- La quantità dei beni acquistati ed oggetto di tutte le forniture contrattuali.

Art. 25

Attività e modalità del controllo

L'Ente gestore consente all'attività di controllo da parte della Prefettura-U.T.G. che a tal fine acquisisce documentazione e notizie sui servizi erogati, valuta reclami, istanze e segnalazioni degli utenti.

La Prefettura U.T.G. vigila sulla gestione del Centro oltre che attraverso l'esame dei report bimestrali anche eseguendo, per mezzo di propri incaricati, controlli mirati all'accertamento del rispetto degli standard operativi, nonché sulle regolari movimentazioni di magazzino. L'Ente gestore mette a disposizione i dati richiesti ed assicura la collaborazione necessaria per l'efficacia dei compiti di controllo della Prefettura-U.T.G..

La Prefettura-U-T-G. ove lo ritenga utile ai fini del controllo, predispone e trasmette all'Ente gestore, moduli di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza che saranno compilati con l'ausilio dei mediatori culturali.

Detti moduli sono predisposti in modo da consentire una valutazione quantitativa e qualitativa dei servizi prestati.

Art. 26

Norma di rinvio

Per quanto qui non previsto si osservano le disposizioni contenute nelle "linee guida" per l'affidamento della gestione dei centri di accoglienza, approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 12 novembre 2002, in quanto siano compatibili e non siano modificate dalle clausole del presente contratto.

Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto:

- 1) Specifiche tecniche integrative
- 2) Schema di struttura dell'offerta
- 3) Dotazione minima del personale ai sensi dell'art 5 del Capitolato

SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DEL CAPITOLATO, RELATIVE
ALL'APPALTO DI SERVIZI E FORNITURE PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI
IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

Il contenuto dei servizi e le caratteristiche delle forniture che formano oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 1 dello schema di capitolato, salvo quanto già previsto nella descrizione delle prestazioni ivi contenute, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.

1) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA;

a) mediazione linguistica culturale:

il servizio deve garantire le elementari esigenze di comunicazione ed interrelazione con gli ospiti.

Il servizio deve essere assicurato in modo di affiancare gli operatori dei servizi elencati di seguito al fine di facilitare la fruibilità degli stessi da parte dei beneficiari e di non impedire l'erogazione simultanea di più servizi.

Particolare riguardo deve essere prestato a tutte le situazioni che richiedono interventi specialistici come quelli che possono essere necessari nel caso di vittime di tortura, vittime di violenza/abusi, portatori di handicap, portatori di disagio mentale ecc.. In particolare, deve essere previsto l'impiego di mediatori linguistico culturali di sesso femminile nel caso di ospiti donne, specialmente se appartenenti a categorie vulnerabili.

b) informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti e doveri e la condizione dello straniero nonché sulle regole comportamentali del Centro:

Il servizio dovrà garantire un'informazione di base sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e asilo nonché su eventuali programmi di rimpatrio.

Il servizio deve altresì fornire un'informazione sui principali diritti e doveri dell'ospite durante il suo soggiorno nel Centro, un'informazione sui servizi (socio-sanitario, legale ecc.) di cui è possibile usufruire dal momento dell'inserimento nel centro (ivi comprese le modalità e i tempi per accedervi con l'indicazione degli orari e spazi adibiti). L'informazione riguarderà, inoltre, il ruolo dei diversi operatori all'interno del centro in riferimento ai servizi offerti nonché l'esplicazione del ruolo dei diversi enti (ACNUR, Organizzazioni non governative, enti di tutela ecc.) eventualmente presenti nel centro.

c) sostegno socio – psicologico:

il servizio in oggetto deve garantire un sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli ospiti con particolare attenzione a persone appartenenti a categorie vulnerabili quali:

- vittime di violenza/abusi
- portatori di handicap fisici
- persone con disagio mentale.

Il servizio è finalizzato altresì a prevenire l'insorgere dei conflitti determinati dalla permanenza prolungata degli ospiti nel centro.

Al momento dell'ingresso nel centro, il servizio deve garantire una valutazione immediata delle diverse situazioni individuali in modo da garantire la necessaria presa in carico specialistica nonché impostare eventuali percorsi riabilitativi.

Ai fini dell'organizzazione del servizio, all'interno del centro, deve essere garantito pertanto uno spazio fisico adeguato come luogo di riferimento per l'espletamento dello stesso.

Sarà infine necessario stabilire un coordinamento con i servizi specialistici offerti sul territorio nel caso si rendano necessarie prese in carico da specialisti in strutture esterne.

d) organizzazione del tempo libero:

Il servizio provvede all'organizzazione delle attività di animazione socio culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale ecc.), nonché quelle dedicate all'espletamento delle funzioni religiose.

Ai fini dell'espletamento del servizio, è necessario garantire uno spazio fisico adeguato come luogo di riferimento tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili.

2) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA;

Oltre alle prestazioni individuate nell'art. 1 del capitolato, l'assistenza sanitaria deve garantire anche l'assistente infermieristica consistente in :

- a) somministrazione dei farmaci prescritti dal medico avendo cura di comunicare agli operatori i nominativi e gli orari della somministrazione in infermeria;
- b) in caso di infortunio, nel provvedere alle cure di primo soccorso e, se necessario, all'accompagnamento dell'infortunato in ospedale, annotando l'infortunio nel registro di infermeria;
- c) nel tenere costantemente aggiornato il registro di infermeria (dovranno risultare indicati tutti gli interventi sui singoli ospiti) ed inoltre custodire tutti i documenti e le certificazioni di carattere medico;
- d) nell'informare il medico di ogni mutazione dello stato fisico del malato, senza prendere iniziative non pertinenti alla professionalità;
- e) nel prenotare, presso centri pubblici, le visite specialistiche e gli esami diagnostici disposti dal medico e nell'accompagnare ed assistere, se necessario, gli ospiti alle visite mediche specialistiche e in caso di ricovero in ospedale;
- f) nell'assistere i pazienti presenti al momento nell' infermeria, provvedendo anche al servizio dei pasti (se d'orario).

3) SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE;

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività che assicurano il confort igienico-ambientale delle unità abitative, degli uffici e dei locali di servizio, all'interno ed all'esterno degli immobili, in modo da garantire lo svolgimento delle attività previste nel centro.

Il servizio di pulizia consiste nella pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi da effettuarsi secondo le disposizioni e le frequenze indicate nella tabella più innanzi riportata.

Detto servizio dovrà tener conto, altresì, degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle Imprese di Pulizia e osservare le normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di pericolosità".

Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismi di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

L'Ente gestore deve garantire un servizio che consiste nell'erogazione di tutte le prestazioni e le somministrazioni occorrenti al soddisfacimento del servizio in epigrafe, in conformità alle prescrizioni della legge 25 gennaio 1994, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente ed a regola d'arte con l'impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant'altro presente negli ambiente oggetto degli interventi.

ATTIVITA'**FREQUENZA MINIMA**

-Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.	S
-Controllo chiusini di terrazze e balconi e rimozione ostruzioni dell'imboccatura degli stessi.	SN
-Deodorazione servizi igienici	M
-Deragnatura	M
-Detersione a fondo arredi	A
-Detersione davanzali esterni	6M
-Detersione pavimenti	SN
-Detersione porte e materiale lavabile	6M
- Disincrostazione dei servizi igienici	Q
-Disinfezione dei servizi igienici	S
-Disinfezione lavabi extra servizi igienici	SN
-Pulizia dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione sanitari e pareti circostanti, arredi, detersione pavimenti)	G
-Raccolta differenziata carta	G
-Spazzatura delle superfici interne ed esterne	G
-Rifornimenti materiali di consumo forniti direttamente	SN
-Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti	SN
-Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetro e sportelli	S
-Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza operatore	M
-Spazzatura a umido	2S
-Spazzatura con raccolta grossa pezzatura	SN

-Spolveratura ad umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, etc.) ad altezza operatore	S
-Spolveratura ad umido arredi, parti alte arredi, scaffalature nelle parti libere)	A
-Spolveratura ad umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie) piano di lavoro, scrivanie e corrimano	Q
-Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore	M
-Spolveratura ringhiere scale	3M
-Svuotatura cestini, sostituzione sacchetto, pulizia posacenere	G

Legenda:

G = giornaliera; 2S = due volte a settimana; S = settimanale; Q = quindicinale; M = mensile; 3M = trimestrale; 6M = semestrale; A = annuale; SN = secondo necessità.

Si specifica inoltre quanto segue:

- 1.lo svuotamento dei cestini: consiste oltre che nello svuotamento dei cestini per la carta, anche nella raccolta differenziata della carta, previa separazione dall'altro materiale di rifiuto e deposito negli appositi contenitori;
- 2.la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo ascensore, ed in generale delle superfici calpestabili;
- 3.i posacenere dovranno essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente normativa;
- 4.la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata

mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;

5. la lavatura e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari deve essere effettuata con specifico prodotto germicida e deodorante;

6. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere scale, personal computer e relative tastiere e stampanti, con particolare attenzione ai davanzali delle finestre;

7. la scopatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite;

8. la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;

9. la lavatura e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno deve essere effettuata con tecniche e prodotti specifici alla loro natura;

10. la pulizia a fondo e la lucidatura degli elementi metallici, maniglie, zoccoli, targhe, cornici, piastre deve essere effettuata con prodotti idonei al tipo di elemento da pulire;

11. la lavatura a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico sanitari deve essere effettuata con prodotti igienizzanti e deodoranti.

L'Ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.

b) Disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici:

comprende la derattizzazione (profilassi antimurrina), la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati.

Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

Derattizzazione

Applicazioni di esche rodenticide regolarmente registrate al Ministero della Sanità e collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, degli archivi, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.

Disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti

Intervento di irrorazioni delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

Disinfestazione a carattere di repellente rettili

Interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati, per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della Salute.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato ed idoneo allo svolgimento dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nel centro.

c) raccolta e smaltimento rifiuti speciali:

tale servizio dipende direttamente dal quantitativo e dalla tipologia di rifiuti speciali prodotti per ogni edificio/unità di gestione.

L'attività richiesta prevede che siano effettuati:

- 1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- 2) coordinamento e movimentazione interna e stoccaggio in zone temporanee;
- 3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;
- 4) trasporto e smaltimento in località idonee;
- 5) amministrazione documenti connessi con le attività di smaltimento;
- 6) gestione rapporti con Enti locali e società di raccolta rifiuti urbani;
- 7) compilazione del MUD a fine anno;
- 8) intervento, su specifica richiesta dell'Amministrazione contraente, per la raccolta e smaltimento di elevati quantitativi di rifiuti, sia assimilabili agli urbani che speciali.
- 9) raccolta di liquami proveniente dalla rete fognante interna non collegata alla rete comunale.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere dimensionata e predisposta un'area di raccolta da destinare a deposito temporaneo e forniti, secondo un piano concordato con la Prefettura-UTG competente, gli appositi contenitori in numero idoneo in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e per frequenza dei ritiri.

Il trasporto presso Centri di Conferimento autorizzati dovrà essere specifico mediante fornitura al Supervisore di "Formulari Identificativi Rifiuti" debitamente controfirmati e timbrati dal Centro di Conferimento a prova dell'avvenuto smaltimento.

Sono a carico dell'Ente gestore tutti i costi inerenti la gestione del servizio, compresi quelli del personale addetto al servizio di pulizia ed igiene ambientale, quelli per la

manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività.

Dovrà inoltre essere compilato il registro di carico e scarico, e redatto a fine anno il MUD.

d) manutenzione delle aree verdi:

la manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende, il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste all'interno del comprensorio degli edifici oggetto del presente capitolato.

Gli interventi da effettuare dovranno essere svolti secondo le modalità indicate di seguito:

Prati e superfici erbose	frequenza minima
-Taglio regolare del tappeto erboso	8/A
- Concimazione dei tappeti erbosi	2/A
- Semina di miscugli, ove necessario, adatti al mantenimento della continuità dei tappeti erbosi	A
-Annaffiatura regolare dei tappeti erbosi e delle piante	SN
-Sfalcio dei prati naturali	8/A
-Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi necessari per il mantenimento del prato erboso	2/A

Siepi e cespugli in forma libera **frequenza minima**

- Taglio estivo delle siepi per mantenere la forma inizialmente impostata **A**
- Trattamenti anticrittogamici ed insetticidi necessari per il mantenimento delle siepi **2/A**
- Vangatura invernale e/o primaverile del terreno circostante essenze e successiva concimazione le singole **2/A**
- Estirpazione delle piante secche **SN**
- Annaffiatura regolare delle siepi **SN**

Alberi e superfici alberate **frequenza minima**

- Potatura autunnale degli alberi e arbusti **A**
- Controllo scrupoloso della stabilità delle piante ad alto fusto con segnalazione scritta degli interventi che si rendessero necessari per prevenire pericoli di caduta **2/A**
- Mantenimento delle buche di convoglio ai piedi delle piante **SN**
- Mantenimento della pulizia delle aree verdi, spollonatura degli alberi presenti nelle zone di sfalcio o filari di alberature **SN**

Legenda:

SN = secondo necessità; A = annuale; 2A = due volte l'anno; 8A = otto volte l'anno

FORNITURE

A) kit forniture per gli ospiti

Il gestore rinnoverà la fornitura dei generi, **consumabili con l'uso**, quali sapone, shampoo, dentifricio etc., tenendo conto delle ordinarie modalità di consumo dei medesimi generi in condizioni di normale fabbisogno. A tal fine si considera il normale fabbisogno una dose monouso giornaliera. Il Gestore avrà cura di annotare ogni fornitura.

Il gestore provvederà, altresì, a sostituire i beni, **non consumabili con l'uso**, (vestiario, effetti lettereci e gli altri di cui alla tabella seguente) alla constatazione dell'inservibilità di quelli oggetto della prima dotazione ovvero a fornirli ove non già assegnati.

Vestiario	Uomo	Donna	Bimbo Adattabile in base all'età
	1 paio di scarpe	1 paio di scarpe	2 paia di scarpe o ciabatte
	1 paio di ciabatte	1 paio di ciabatte	
	2 tute (in alternativa 2 pantaloni + giaccone)	2 gonne lunghe /camicie	3 tutine
	1 pigiama	1 pigiama	2 pigiami
	4 paia di slip	4 paia di slip	4 paia di slip
	3 asciugamani	3 asciugamani	2 asciugamani
	4 paia di calze	4 paia di calze	4 paia di calzini
	2 magliette	2 magliette	3 canotte
	2 T-shirt	2 T-shirt	3 magliette
		2 reggiseni	
Igiene	1 dentifricio	1 dentifricio	1 dentifricio
	1 spazzolino	1 spazzolino	1 spazzolino
	1 pettine	1 pettine	1 pettine
	carta igienica	carta igienica	carta igienica
		assorbenti	secondo necessità almeno 4 confezioni pannolini
	2 sapone liquido	2 sapone liquido	2 sapone liquido
	taglio capelli/a esigenza	taglio capelli/a esigenza	taglio capelli/a esigenza
	2 shampoo	2 shampoo	2 shampoo
Effetti lettereci	2 lenzuola e 1 federa monouso ogni 3 giorni		2 lenzuola e 1 federa monouso ogni 3 giorni
	2 coperte		2 coperte

Altro	1 borsone da viaggio	1 borsone da viaggio	
-------	----------------------	----------------------	--

Ad ogni ospite, in aggiunta ai beni elencati nel kit di vestiario, sarà fornita una sola volta all'ingresso una scheda telefonica di 15 € oltreché un buono economico pari a valore di 5 € ogni 2 giorni) spendibile all'interno del centro per le spese quali bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, giornali ecc.

B) pasti

Oggetto del servizio è la fornitura dei pasti in favore degli stranieri irregolari ospiti del centro.

Tale servizio potrà essere effettuato in proprio o tramite catering o tramite terzi sub-appaltanti, mentre la distribuzione dovrà essere effettuata dal personale dell'Ente gestore nei locali adibiti ad uso mensa.

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni alla settimana con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze nel centro.

Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) sarà composto da un primo piatto (pasta o riso gr 100/150 a seconda del condimento o gr 80 pasta e 100 gr. di legumi, semola o riso), un secondo piatto (carne rossa 150 g. carne bianca 200 g o 250 g se con osso, pesce 200 g, due uova, 100 g di formaggio, verdura 300 g), frutta di stagione (150 g oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc.) 2 panini (g 60 cad.), 1 lt. di acqua minerale pro capite.

La prima colazione sarà composta da 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té) fette biscottate (4 fette biscottate), 1 panetto di burro, 2 confezioni di marmellata o miele, in alternativa biscotti confezionati monoporzione da 80 g.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari diversi. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

Dietro prescrizione medica, dovranno altresì essere fornite diete ipo-sodiche, ipo-proteiche, ipo-glicidiche o prive di alimenti allergizzanti.

Il menù non potrà essere variato salvo i casi di comprovata emergenza. L'introduzione di piatti sostitutivi dovrà essere preventivamente concordata.

Per ogni pasto dovrà essere assicurata a tutti i commensali una disponibilità minima di:

1. un primo piatto, tra cui è ammessa anche la pizza;
2. un secondo piatto, che può essere costituito anche da affettati o formaggi;
3. un contorno;
4. un tipo di frutta o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione;
5. bevande come sopra indicato;
6. fornitura alimenti per neonati e bambini secondo necessità; a richiesta dovranno essere forniti cestini da viaggio.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene.

I pasti dovranno essere serviti completi di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere in plastica monouso e set di posate in plastica. Inoltre, in caso di catering, dovranno essere confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza, il trasporto dovrà avvenire tramite mezzi attrezzati e provvisti di autorizzazione sanitaria ed i cibi dovranno essere custoditi ad idonea temperatura.

ALLEGATO 2

**Direttiva interministeriale in materia di procedure di identificazione dei detenuti
extracomunitari in attesa di espulsione.**

il Ministro della giustizia
di concerto con
il Ministro dell'interno

Premessa

Nel Rapporto redatto dalla Commissione incaricata della verifica e delle strategie da intraprendere per la gestione dei Centri per Immigrati viene evidenziata una consistente presenza nei Centri di Permanenza Temporanea di cittadini stranieri ex-detenuti, provenienti da strutture carcerarie del nostro Paese, ancora in attesa di identificazione per la successiva espulsione.

Si è reso pertanto indispensabile – anche ai sensi dell'articolo 15, comma 1 *bis* del Decreto legislativo 286/98 - approfondire tra le Amministrazioni competenti un'analisi congiunta dei meccanismi tecnico procedurali previsti dalla normativa - nonché delle eventuali distonie applicative del sistema vigente - al fine di introdurre gli opportuni correttivi e garantire il più possibile, attraverso l'individuazione di procedure standardizzate:

- A) l'espletamento già in carcere dell'attività di identificazione
- B) la predisposizione e l'acquisizione della documentazione necessaria al rimpatrio nei tempi previsti
- C) la precostituzione delle situazioni di luogo e di tempo che agevolino il trasferimento dello straniero dal luogo di scarcerazione alla località di partenza del vettore scelto per il rimpatrio
- D) l'informazione ogni bimestre alla questura delle date di scarcerazione (i cui termini sono in scadenza entro il semestre successivo) di cittadini extracomunitari per i quali siano da adottare provvedimenti di espulsione.

Ciò premesso, al fine di evitare l'improprio utilizzo, nei casi anzidetti, dei Centri di Permanenza Temporanea, vengono emanate le seguenti

direttive

A) adempimenti connessi alla identificazione

- tutte le Forze di Polizia devono eseguire le operazioni necessarie per il fotosegnalamento dattiloscopico (compilando il relativo cartellino segnaletico secondo le metodiche di polizia scientifica: assunzione delle dieci dita "ruotate" e non piane; fotografia fronte e profilo a capo scoperto) dei cittadini extracomunitari subito dopo l'arresto e comunque prima che questi vengano condotti in udienza per la convalida, utilizzando le strutture dei rispettivi corpi di appartenenza o quelle della forza di polizia più vicina;

- la Polizia Penitenziaria, nel prendere in consegna uno straniero extracomunitario che debba essere ristretto in carcere, deve accertare se il fotosegnalamento dattiloscopico con le modalità di cui sopra sia avvenuto. In caso negativo, lo straniero deve essere condotto da parte della polizia giudiziaria procedente, presso l'ufficio/comando della forza di polizia per essere fotosegnalato prima di essere condotto presso l'istituto di pena;
- una copia del cartellino fotodattiloscopico deve essere recapitata alla Polizia Penitenziaria dell'istituto ove è ristretto lo straniero per allegarla al suo fascicolo personale. Il cartellino deve *seguire* il detenuto in tutti gli eventuali successivi trasferimenti in altri istituti di detenzione. La forza di polizia che ha proceduto all'arresto provvede ad inviare le altre copie dei cartellini - oltre che ai competenti destinatari e nel numero stabilito dalle vigenti disposizioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - anche all'Ufficio Immigrazione della Questura della provincia ove ha sede l'istituto penitenziario (tre, ove si tratti di straniero di presunta provenienza dai paesi del Maghreb; uno se di altra etnia) corredate dagli elenchi dei precedenti dattiloscopici AFIS;
- la Questura competente avvia la procedura di identificazione, interessando le autorità diplomatiche dei paesi di possibile provenienza, immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 15, comma 1 bis, del T.U. n. 286/98;
- nel corso della procedura di identificazione deve essere assicurata ampia collaborazione tra le forze di polizia interessate. L'istituto penitenziario ove lo straniero è detenuto costituisce un luogo privilegiato di osservazione per l'identificazione: l'Amministrazione penitenziaria, infatti, attraverso il contatto diretto e quotidiano con il detenuto, può acquisire elementi utili alla sua identificazione (ad esempio osservando i rapporti intrattenuti con altri detenuti stranieri) che devono essere forniti alla Questura competente, la quale si farà periodicamente parte diligente per acquisirli. Parimenti, la polizia giudiziaria procedente avrà cura di comunicare alla medesima Questura ogni altra notizia emersa nel corso delle successive indagini che possa risultare utile all'identificazione del soggetto ;
- qualora la procedura di identificazione richieda lo svolgimento di un colloquio con l'autorità diplomatica del presunto paese di origine dello straniero, occorre creare le condizioni affinché tale colloquio venga effettuato nel più breve tempo possibile. A tal fine, l'Amministrazione penitenziaria, su richiesta delle Questure competenti, provvede a concentrare - nei limiti del possibile e in via temporanea - gruppi di stranieri della medesima nazionalità presso gli istituti penitenziari situati nelle vicinanze delle rispettive rappresentanze diplomatiche (o consolari di I categoria). La Questura del luogo ove ha sede la rappresentanza diplomatica curerà i rapporti e fornirà la necessaria assistenza a quest'ultima per la celebrazione del colloquio da effettuare in locali idonei messi a disposizione dall'Istituto penitenziario;

B) documentazione necessaria per l'esecuzione del rimpatrio

- alla sua predisposizione deve provvedersi subito dopo il completamento delle operazioni di identificazione, mediante l'acquisizione, da parte della Questura, del provvedimento di espulsione (del Prefetto, del Giudice o del Ministro dell'Interno), di un documento valido per l'espatrio (passaporto o lasciapassare dell'autorità diplomatica) e la individuazione del vettore (per tipologia, luogo e data di partenza);
- ove il provvedimento di espulsione sia stato disposto dall'autorità giudiziaria, la Questura può acquisire copia del dispositivo anche presso l'Istituto penitenziario che custodisce lo straniero;
- ove il provvedimento di espulsione sia stato emesso dal Prefetto, occorre che venga notificato prima della scarcerazione e che si provveda alla convalida da parte del Giudice di Pace. A tale ultimo fine, gli istituti penitenziari pongono a disposizione locali idonei per la celebrazione dell'udienza. Qualora il provvedimento di espulsione costituisca una pena accessoria della sentenza di condanna, tale convalida non è necessaria;
- nel caso in cui lo straniero sia munito (al momento dell'arresto) di documento valido per l'espatrio, per evitare che all'atto della scarcerazione il documento non abbia più validità, la Questura deve attivarsi tempestivamente affinché l'Autorità diplomatica del paese di provenienza dello straniero fornisca a questi idonea documentazione per il rimpatrio;
- ove si debba acquisire un lasciapassare da parte dell'Autorità diplomatica del paese di origine dello straniero, la Questura assume ogni iniziativa utile affinché il documento contenga termini di scadenza che consentano il rimpatrio subito dopo la prevista scarcerazione.

C) individuazione del luogo che favorisca l'esecuzione del rimpatrio

Una volta conclusa la procedura di identificazione, l'Amministrazione penitenziaria trasferisce per tempo - nei limiti del possibile ed in via sperimentale - l'extracomunitario in un istituto penitenziario quanto più possibile vicino al luogo di partenza del vettore prescelto. A tal fine, la Questura competente avrà cura di comunicare al direttore dell'Istituto di detenzione ed al magistrato di sorveglianza il mezzo di trasporto individuato per il rientro in patria dello straniero, il luogo e la periodicità delle partenze.

D) oneri di informazione

La Questura viene informata, dalla Direzione dell'istituto di pena interessato, dell'emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari. In ogni caso viene tempestivamente informata della data di prevista scarcerazione a cura della Direzione dell'istituto di pena. A tal fine, entro e non oltre il termine di ogni bimestre, ciascun istituto penitenziario dovrà comunicare l'elenco dei detenuti i cui termini di scarcerazione sono in scadenza entro il successivo

semestre secondo lo schema di cui all'allegato 1. Analoga tempestiva comunicazione viene fatta nel caso in cui il magistrato di sorveglianza dovesse disporre l'anticipazione della scarcerazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Direttore dell'Istituto di pena - su richiesta del Questore competente all'esecuzione dell'espulsione - provvede ad assicurare la scarcerazione in orario utile e compatibile con quello di partenza del mezzo di trasporto con il quale avverrà il rimpatrio, ad esempio anche in ore mattutine (o notturne per gli istituti di cui all'allegato elenco) se il volo parte nella mattina del medesimo giorno.

Nel caso in cui non fosse possibile dare esecuzione all'espulsione nel giorno della scarcerazione, si procederà ai sensi dell'articolo 14 D.lgs. 286/98.

Il trattenimento nei CPT di soggetti già detenuti ed identificati è ammesso solo per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dell'espulsione con il primo vettore utile ed in ogni caso non può protrarsi oltre 15 giorni.


Gli espellendi già detenuti in carcere per almeno 60 giorni e non ancora identificati non devono essere trattenuti nei CPT.

I Prefetti sono invitati ad estendere la presente direttiva ai Comandi di Polizia Provinciale e Municipale delle rispettive province e ad assumere ogni opportuna iniziativa di coordinamento con le forze di polizia locali ed i direttori di istituti di detenzione presenti sul territorio di rispettiva competenza affinché venga data immediata attuazione alle disposizioni ivi contenute. Eventuali criticità relative alle modalità di attuazione non risolte a livello provinciale saranno comunicate al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e al Ministero della Giustizia.

Alla presente Direttiva è allegato il prospetto riepilogativo delle scadenze del periodo di detenzione di cittadini extracomunitari.

Roma, 25 luglio 2004

Il Ministro della giustizia



Il Ministro dell'Interno

